



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UfficioV – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA I – Segreteria e Affari Generali

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole statali di ogni ordine e
grado delle province di PADOVA e
ROVIGO

Oggetto: Svolgimento attività di controllo in ordine alla veridicità dei requisiti, qualità e titoli dichiarati dagli aspiranti in sede di domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^a fascia per il personale A.T.A. (D.M. 640/2017).

La presente per richiamare l'attenzione sulla necessità di attuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dal personale A.T.A. in occasione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto III^a fascia disciplinate dal D.M. 640/2017.

A norma dell'art. 7, comma 5, del citato D.M. 640/2017, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dagli aspiranti in sede di domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^a fascia per i profili A.T.A., compete all'istituzione scolastica che conferisce la prima supplenza temporanea (primo rapporto di lavoro) sulla base della propria graduatoria di circolo o d'istituto di III^a fascia. Qualora il controllo sia richiesto da altre scuole, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese deve essere espletata dalla scuola che gestisce la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie.

In caso di **esito positivo del controllo** (le dichiarazioni risultano veritiere), l'istituzione scolastica comunicherà l'esito della verifica all'aspirante nonché alle scuole con cui il medesimo contrae rapporti di lavoro. Nel caso dovesse riscontrare che, per causa ascrivibile all'Amministrazione, vi sia stato una errata attribuzione di punteggio o, per i profili di assistente tecnico, una errata corrispondenza titoli/aree di laboratorio, l'istituzione scolastica procedente provvederà a rideterminare il punteggio o la corrispondenza titoli/aree di laboratorio e ad aggiornare le posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone comunicazione all'aspirante medesimo e a tutte le istituzioni scolastiche da egli prescelte nella domanda nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Nel caso in cui l'aspirante non risulti avente titolo al conferimento dell'incarico, il contratto di supplenza dovrà essere risolto, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio svolto.

Qualora l'istituzione scolastica procedente, in sede di controllo, accerti mere inesattezze nell'indicazione dei servizi prestati che non assurgano a dichiarazione non veritiera o addirittura falsa, e che siano tali da non incidere sull'utile collocamento ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato, provvederà a rideterminare il punteggio e a rettificare la graduatoria, senza però risolvere il contratto di lavoro in essere, a comunicare a tutte le altre scuole l'intervenuta rettifica del punteggio e della graduatoria, perché le stesse provvedano a loro volta ad effettuare le doverose rettifiche.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica procedente rilevi la **non veridicità dei dati** dichiarati (assenza del prescritto titolo di studio, a cui sono equiparate le ipotesi di presentazione di titoli falsi o di impossibilità oggettiva di riscontro circa il conseguimento del titolo stesso; servizi non svolti o svolti presso una scuola in assenza di parità ovvero senza il versamento dei contributi previdenziali), procederà come di seguito:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UfficioV – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA I – Segreteria e Affari Generali

- 1) invierà all'interessato, anche a mezzo mail all'indirizzo indicato nella domanda o mediante consegna a mano, una comunicazione di avvio della procedura di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto eventualmente già stipulato, con invito a controdedurre nel termine di 10 giorni.
- 2) contestualmente segnalerà il caso all'Autorità di Polizia Giudiziaria, per gli accertamenti di competenza ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e formulerà richiesta di avvio di procedimento disciplinare all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari costituito presso questo Ufficio all'indirizzo uspro@postacert.istruzione.it
- 3) dopo che l'UPD di questo Ufficio avrà dato avvio al procedimento disciplinare, a mezzo di notifica della contestazione di addebiti consegnata al dipendente anche per il tramite del Dirigente scolastico, la scuola proseguirà come di seguito indicato.

I) Nel caso di titolo di studio (di cui si sia accertato la falsità o l'effettivo mancato conseguimento ovvero il conseguimento in assenza del riconoscimento della parità scolastica) utilizzato al fine dell'inserimento in graduatoria con richiesta di attribuzione del corrispondente punteggio, che abbia pertanto consentito l'inserimento in graduatoria e al collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti con conseguibile), la scuola precedente dovrà:

- a) disporre, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria di III^a fascia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 640/2017;
- b) con successivo provvedimento, preso atto dell'intervenuta decadenza dalla graduatoria e del correlato avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;
- c) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio, come previsto dall'art. 7, comma 7, del D.M. n. 640/2017;
- d) trasmettere il provvedimento di decadenza dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III^a fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l'adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti.

II) Nel caso in cui l'accertamento negativo afferisca esclusivamente al punteggio attribuito al servizio prestato presso una scuola paritaria (in quanto non effettivamente svolto, svolto in assenza della parità, ovvero senza il versamento dei contributi), con conseguente attribuzione di un maggiore punteggio che abbia comportato il collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti con conseguibile), la scuola precedente dovrà:

- a) rideterminare, con proprio motivato provvedimento, il punteggio, rettificando la graduatoria e la posizione nella stessa occupata dall'interessato, senza disporre la decadenza;
- b) nel caso in cui accerti che senza la valutazione del punteggio attribuito, il candidato non si sarebbe collocato in utile posizione e non avrebbe maturato titolo all'assunzione a tempo determinato, dichiarare nel corpo del medesimo provvedimento di rettifica della graduatoria anche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UfficioV – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA I – Segreteria e Affari Generali

- l'annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato nei confronti del candidato;
- c) con successivo provvedimento, preso atto dell'avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione di apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;
 - d) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non potrà essere attribuito alcun punteggio, ai sensi del già citato art. 7, comma 7, D.M. 640/2017;
 - e) trasmettere il provvedimento di rettifica della graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III^a fascia il soggetto risulta inserito, al fine di consentire alle stesse di rettificare il punteggio spettante al candidato nelle proprie GGII.

Laddove la rideterminazione del punteggio sia tale da non incidere sull'utile collocamento ai fini del conferimento del medesimo incarico a tempo determinato, occorrerà rideterminare il punteggio e rettificare la graduatoria, senza però risolvere il contratto di lavoro in essere, e comunicare a tutte le altre scuole l'intervenuta rettifica del punteggio e della graduatoria, perché le stesse provvedano a loro volta ad effettuare le doverose rettifiche.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni concernenti titoli acquisiti e servizi prestati PRESSO SCUOLE PARITARIE, si fa presente che l'USR Campania con nota prot. n. 26793 del 7.11.2018 (allegata) ha segnalato casi di scuole paritarie che non risultano affatto riconosciute dal MIUR o addirittura inesistenti.

A ciò si aggiungono le seguenti ulteriori segnalazioni (nota prot.n. 2732 del 7.3.2017):

- **Istituto Paritario "Pacioli" di Nola (NA).** E' stato revocato lo status di scuola paritaria dall'a.s. 2013/14 e gli archivi sono stati assegnati, ma non ancora depositati, all'Istituto Scolastico Statale "G. Bruno – M. Fiore" di Nola – Via Puccini 1, come da comunicazione pervenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IV. Per il medesimo Istituto Paritario "Pacioli" di Nola (NA) è pervenuta altra segnalazione, riguardante il conseguimento della qualifica professionale di "Maestro d'Arte", dichiarata nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di terza fascia di cui al D.M. 640/2017, per cui non è stato possibile avere riscontro.

- **Istituto "Forcella" di Nocera Inferiore (SA).** L'Istituto C.S. "Forcella" di Nocera Inferiore (SA) risulta paritario ai sensi del DM 16/S del 22/07/2013 (con decorrenza dall'a.s. 2013/2014). Con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA/5782/U del 10/06/2015, il "Centro Scolastico Forcella" ha cambiato la denominazione in "La Fenice", a partire dall'a.s. 2015/16.

- **Scuola San Remigio di Nocera Superiore (SA)- D.M. 33/I del 30/06/2011 Codice Meccanografico SA1ATD5005, la parità è stata congelata a settembre 2015.**

- **Istituto Paritario "Primo Levi" di Agropoli (SA).** L'Istituto non ha a tutt'oggi depositato gli archivi presso l'Istituto preposto - I.I.S. "VICO DE VIVO" di Agropoli (SA) .

- **Istituti "De Sanctis" e "Vanvitelli" di Castel San Giorgio (SA)**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UfficioV – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA I – Segreteria e Affari Generali

Nel caso di cessazione della scuola paritaria deve essere contattato l'Ambito Territoriale dell'USR competente per individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

La verifica dei titoli di servizio potrà essere svolta chiedendo, tramite PEC, all'INPS competente per territorio la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio dichiarato presso scuole paritarie. Nel caso in cui l'INPS attesti il mancato versamento dei contributi, il servizio svolto presso la scuola paritaria non è valutabile.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e supporto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Natale
(documento firmato digitalmente)